



**REGOLAMENTO DELLA
PIATTAFORMA DI ASSEGNAZIONE DELLA
CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE**

Approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con deliberazione 111/2018/R/gas

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 OGGETTO E ALLEGATI	4
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 3 PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	7
ARTICOLO 4 DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO.....	8
ARTICOLO 5 UNITÀ DI MISURA E ARROTONDAMENTI.....	8
ARTICOLO 6 ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO.....	9
ARTICOLO 7 INFORMAZIONI SULLA PAR.....	9
ARTICOLO 8 COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI	9
ARTICOLO 9 SICUREZZA DI ACCESSO.....	10
TITOLO II AMMISSIONE ALLA PAR.....	11
ARTICOLO 10 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PAR	11
ARTICOLO 11 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PAR E CONTRATTO DI ADESIONE	11
ARTICOLO 12 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PAR	11
ARTICOLO 13 PROCEDURA DI AMMISSIONE	11
ARTICOLO 14 AMMISSIONE AL MERCATO DELLE IMPRESE DI RIGASSIFICAZIONE	12
ARTICOLO 15 ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLA PAR	12
ARTICOLO 16 DATI E INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PAR	13
ARTICOLO 17 RICHIESTA DI INFORMAZIONI.....	13
ARTICOLO 18 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	13
ARTICOLO 19 ESCLUSIONE SU RICHIESTA DALLA PAR.....	14
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA PAR	14
ARTICOLO 20 OGGETTO DELLA PAR.....	14
ARTICOLO 21 ARTICOLAZIONE DEI COMPARTI DELLA PAR	15
ARTICOLO 22 PRODOTTI NEGOZIABILI SUI COMPARTI DELLA PAR E QUANTITÀ MINIMA NEGOZIABILE	15
ARTICOLO 23 MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	16
ARTICOLO 24 SESSIONI DELLA PAR.....	16
ARTICOLO 25 DEFINITIVITÀ DELLE CONTRATTAZIONI	17
ARTICOLO 26 DATI E INFORMAZIONI PER LE SESSIONI DELLA PAR	17
ARTICOLO 27 CONDIZIONI DI EMERGENZA	18
ARTICOLO 28 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO.....	19
CAPO I FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO ADRIATIC LNG	19
ARTICOLO 29 BOOK DI NEGOZIAZIONE DEL COMPARTO ADRIATIC LNG	19
SEZIONE I CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ IN CORSO DI ANNO TERMICO	20
ARTICOLO 30 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	20
ARTICOLO 31 CONTROLLI DI VALIDITÀ E CONGRUITÀ DELLE OFFERTE.....	20
ARTICOLO 32 DETERMINAZIONE DEGLI ESITI DELLA SESSIONE PER CAPACITÀ IN CORSO DI ANNO TERMICO.....	21
ARTICOLO 33 PROGRAMMAZIONE INFRA SESSIONE DELLA DATA DI DISCARICA	22
ARTICOLO 34 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI.....	23
SEZIONE II CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE NON PIÙ CONFERIBILE IN ASTA.....	24
ARTICOLO 35 RICHIESTA DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE NON PIÙ CONFERIBILE IN ASTA.....	24
CAPO II FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO OLT.....	25
ARTICOLO 36 BOOK DI NEGOZIAZIONE DEL COMPARTO OLT	25
SEZIONE I CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ ANNUALE E PLURIENNALE	25
ARTICOLO 37 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	25
ARTICOLO 38 CONTROLLO DI VALIDITÀ E CONGRUITÀ DELLE OFFERTE.....	26
ARTICOLO 39 DETERMINAZIONE DEGLI ESITI DELLA SESSIONE D'ASTA APERTA ASCENDENTE	26
ARTICOLO 40 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI.....	27
SEZIONE II CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ IN CORSO DI ANNO TERMICO.....	27
ARTICOLO 41 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	27
ARTICOLO 42 CONTROLLO DI VALIDITÀ E CONGRUITÀ DELLE OFFERTE.....	28

ARTICOLO 43	DETERMINAZIONE DEGLI ESITI DELLA SESSIONE PER LA CAPACITÀ IN CORSO DI ANNO TERMICO	28
ARTICOLO 44	PROGRAMMAZIONE INFRA SESSIONE DELLA DATA DI DISCARICA	30
ARTICOLO 45	COMUNICAZIONE DEGLI ESITI	31
ARTICOLO 46	PROGRAMMAZIONE POST SESSIONE DELLA DATA DI DISCARICA	31
SEZIONE III CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE NON PIÙ CONFERIBILE IN ASTA		32
ARTICOLO 47	RICHIESTA DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE NON PIÙ CONFERIBILE IN ASTA	32
TITOLO IV GARANZIE, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI		33
ARTICOLO 48	GARANZIE	33
ARTICOLO 49	FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI	33
TITOLO V MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SULLA PAR		34
CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI		34
ARTICOLO 50	VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E DELLE DTF	34
ARTICOLO 51	MISURE DISCIPLINARI	34
ARTICOLO 52	GRADUALITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI	35
ARTICOLO 53	SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	36
ARTICOLO 54	PUBBLICITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI	36
ARTICOLO 55	IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI AMMISSIONE ALLA PAR E DELLE MISURE DISCIPLINARI	36
CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA PAR		37
ARTICOLO 56	MODALITÀ DI INOLTRO E CONTENUTO MINIMO DELLE CONTESTAZIONI	37
ARTICOLO 57	CONTESTAZIONE DELL'ESITO DEI CONTROLLI DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE DI ACQUISTO	37
ARTICOLO 58	CONTESTAZIONE DELL'ESITO DELLA PAR	37
ARTICOLO 59	VERIFICA DELLE CONTESTAZIONI	38
CAPO III CONTROVERSIE SULLA PAR		38
ARTICOLO 60	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE		39
ARTICOLO 61	DISPOSIZIONI TRANSITORIE COMPARTO OLT	39

ALLEGATI

1. DOMANDA DI AMMISSIONE
2. CONTRATTO DI ADESIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e allegati

- 1.1 Il presente Regolamento e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplinano le modalità di organizzazione e funzionamento della Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (nel seguito denominata: PAR), istituita in attuazione di quanto previsto dall'ARERA all'articolo 5, comma 5.11, del TIRG.

Articolo 2 Definizioni

- 2.1 Ai fini del Regolamento si rinvia, ove applicabile e per tutto quanto non espressamente previsto al presente Articolo, alle definizioni contenute nel Codice di Rigassificazione e relativi documenti ad esso allegati di ciascuna impresa di rigassificazione che accede ai servizi gestiti dal GME nell'ambito del rispettivo comparto, nonché a quelle contenute nel TIRG.
- 2.2 Nel Regolamento:
- a) per asta aperta ascendente si intende la modalità di negoziazione di cui all'articolo 17 del Regolamento UE n. 459/2017, che prevede l'inserimento, la modifica e la cancellazione di offerte di acquisto associate ad una scala di prezzi crescenti rispetto al prezzo di riserva nell'ambito di procedure di assegnazione consecutive ricomprese in un'unica sessione, al fine della conclusione di transazioni ad un unico prezzo;
 - b) per asta *pay as bid* si intende la modalità di negoziazione che prevede l'inserimento, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale, al fine della conclusione di transazioni valorizzate al prezzo associato all'offerta di acquisto accettata;
 - c) per Autorità o ARERA si intende l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - d) per *book* di negoziazione si intende il prospetto video dedicato alla negoziazione di prodotti relativi: *i)* alla capacità pluriennale e annuale; *ii)* alla capacità in corso di anno termico; *iii)* alla capacità non più conferibile in asta di ciascun comparto della PAR;
 - e) per capacità annuale e pluriennale si intende, la capacità di rigassificazione sia primaria che rilasciata, resa disponibile per il conferimento, presso ciascun terminale di rigassificazione, all'inizio di ciascun anno termico per l'anno termico e/o gli anni termici successivo/i a quello in cui avviene il conferimento per il servizio di capacità continuativo;
 - f) per capacità in corso di anno termico si intende la capacità di rigassificazione sia primaria che rilasciata, resa disponibile per il conferimento per periodi temporali inferiori all'anno termico, presso

ciascun terminale di rigassificazione per il servizio di capacità continuativo e spot;

- g) per capacità non più conferibile in asta, si intende la capacità in corso di anno termico, residua in esito all'ultima procedura ad asta, che viene conferita da ciascuna impresa di rigassificazione in applicazione del criterio *first come first served*;
- h) per capacità primaria si intende la capacità di rigassificazione annuale e pluriennale nonché la capacità in corso di anno termico disponibile per il conferimento presso ciascun terminale di rigassificazione, inclusa la capacità oggetto di esenzione rilasciata;
- i) per capacità di rigassificazione si intende congiuntamente la capacità annuale e pluriennale, la capacità in corso di anno termico nonché la capacità non più conferibile in asta;
- j) per capacità rilasciata si intende la capacità di rigassificazione rilasciata dall'utente della capacità regolata e resa nuovamente disponibile dal medesimo utente all'impresa di rigassificazione ai fini di un successivo conferimento;
- k) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione alla PAR;
- l) per codice di rigassificazione si intende l'insieme di regole che disciplinano l'accesso e l'erogazione del servizio di rigassificazione adottato da ciascuna impresa di rigassificazione ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144";
- m) per comparto OLT della PAR si intende il comparto della PAR dedicato alla negoziazione degli slot di capacità di rigassificazione disponibili presso il terminale di rigassificazione gestito dalla società OLT Offshore Toscana S.p.A, anche in attuazione delle disposizioni di cui al codice di rigassificazione;
- n) per comparto Adriatic LNG della PAR si intende il comparto della PAR dedicato alla negoziazione degli slot di capacità di rigassificazione presso il terminale di rigassificazione gestito dalla società Terminale GNL Adriatico Srl, anche in attuazione delle disposizioni di cui al codice di rigassificazione;
- o) per Deliberazione 660/2017/R/GAS si intende la deliberazione ARERA del 28 settembre 2017 recante "Riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità di rigassificazione di GNL sulla base di meccanismi di mercato (Aste)";
- p) per esclusione dalla PAR si intende la perdita della qualifica di operatore;
- q) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- r) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché l'organizzazione e gestione della

PAR, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.11 del TIRG;

- s) per gradino di prezzo basso si intende l'importo inferiore al gradino di prezzo elevato, definito dall'ARERA con apposita deliberazione, che ai fini dello svolgimento dell'asta ascendente viene aggiunto al prezzo base d'asta;
- t) per gradino di prezzo elevato si intende l'importo, definito dall'ARERA con apposita deliberazione, che ai fini dello svolgimento dell'asta ascendente, viene aggiunto al prezzo base d'asta;
- u) per impresa di rigassificazione si intende rispettivamente: *i)* la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A; *ii)* la società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
- v) per offerta accettata si intende l'offerta di acquisto valida e congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione ai prezzi stabiliti in applicazione del Regolamento;
- w) per offerta di acquisto si intende l'offerta di acquisto sulla PAR immessa dagli operatori nel *book* di negoziazione contenente le informazioni necessarie per la presentazione e l'esecuzione;
- x) per offerta valida si intende l'offerta di acquisto presentata conformemente alle modalità ed ai termini previsti nel presente Regolamento;
- y) per offerta congrua si intende l'offerta di acquisto valida che ha superato con esito positivo le verifiche di congruità previste nel Regolamento;
- z) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sulla PAR ad eccezione delle imprese di rigassificazione;
- aa) per ordine di merito s'intende l'ordine di priorità di un insieme di offerte di acquisto in base al prezzo offerto e, a parità di quest'ultimo, in base ad altri parametri di riferimento indicati nel Regolamento;
- bb) per PAR si intende la piattaforma di negoziazione organizzata e gestita dal GME per il conferimento della capacità di rigassificazione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.11, del TIRG;
- cc) per periodo rilevante si intende il periodo di riferimento, indicato da ciascuna impresa di rigassificazione, cui deve essere riferita la singola offerta di acquisto;
- dd) per prezzo base d'asta si intende il prezzo che costituisce la base d'asta dell'asta aperta ascendente, rispetto al quale le offerte di acquisto sono inserite nell'ordine di merito, composto dal prezzo di riserva (P) o (R) e dagli eventuali gradini di prezzo elevato e gradini di prezzo basso;
- ee) per prezzo di riserva (P) si intende il prezzo di riserva della capacità primaria, determinato da ciascuna impresa di rigassificazione sulla base dei criteri definiti dall'ARERA con apposita deliberazione, che costituisce il prezzo minimo ammissibile all'asta, rispetto al quale le offerte presentate dagli operatori sono inserite nell'ordine di merito o respinte ai fini dell'esecuzione dell'asta;
- ff) per prezzo di riserva (R) si intende il prezzo di riserva della capacità rilasciata, determinato dall'utente della capacità regolata che ha rilasciato la capacità di rigassificazione, che costituisce il prezzo minimo ammissibile all'asta, rispetto al quale le offerte presentate dagli operatori sono inserite nell'ordine di merito o respinte ai fini dell'esecuzione dell'asta;

- gg) per programmazione *infra* sessione della data di scarica si intende la funzionalità che consente all'operatore di esprimere, nel corso della seduta, una o più preferenze in merito alla data puntuale di scarica da associare agli slot di capacità oggetto di conferimento;
- hh) per programmazione *post* sessione della data di scarica si intende la funzionalità che consente all'operatore, risultato assegnatario di uno o più slot di capacità, di attribuire una data puntuale di scarica ai predetti slot, secondo l'ordine di priorità di prezzo di aggiudicazione definito in esito all'asta;
- ii) per richiesta di assegnazione si intende la funzionalità attivabile, su richiesta di ciascuna impresa di rigassificazione, nell'ambito di ciascun comparto della PAR, dedicata all'assegnazione della capacità non più conferibile in asta;
- jj) per seduta si intende l'intervallo di tempo all'interno del quale devono essere inserite dall'operatore nell'ambito di ciascun book le offerte di acquisto affinché possano essere considerate valide;
- kk) per sessione della PAR si intende l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte di acquisto, nonché alla determinazione del corrispondente esito di ciascun comparto della PAR;
- ll) per sospensione dell'operatore dalla PAR si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sulla PAR;
- mm) per TIRG si intende l'Allegato A della deliberazione ARERA 660/2017/R/GAS recante "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG)"
- nn) per utente abilitato PAR si intende l'operatore, indicato da ciascuna impresa di rigassificazione, che può presentare offerte nonché eventualmente indicare il prezzo di riserva (R) nell'ambito del comparto della PAR di pertinenza dell'impresa medesima.

Articolo 3

Principi generali e modifiche del Regolamento

- 3.1 Il GME organizza e gestisce, per ciascuna impresa di rigassificazione, le procedure di conferimento della capacità di rigassificazione nell'ambito della PAR, conformemente ai criteri di cui al TIRG nonché alle specifiche previsioni contenute in ciascun Codice di Rigassificazione, e relativi documenti ad esso allegati.
- 3.2 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.3 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

- 3.4 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.5 Il GME predispose le proposte di modifica del Regolamento e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all'Autorità per la relativa approvazione.
- 3.6 La procedura di cui al precedente comma 3.5 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica del Regolamento, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della PAR. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all'ARERA ai fini dell'approvazione. Qualora l'ARERA non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione dell'ARERA stessa. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1 Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito denominate: DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5 **Unità di misura e arrotondamenti**

- 5.1 Ai fini del Regolamento il GME adotta le unità di misura indicate nelle DTF.
- 5.2 Ai fini della PAR, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6

Accesso al sistema informatico

6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, ovvero attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.

Articolo 7

Informazioni sulla PAR

- 7.1 Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati della PAR che lo riguardano direttamente.
- 7.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME:
- a) mantiene il riserbo sui prezzi di riserva relativi alle aste di conferimento della capacità in corso di anno termico;
 - b) pubblica sul proprio sito internet, per ciascun comparto della PAR - al termine di ciascuna sessione per l'assegnazione della capacità annuale e pluriennale nonché per la capacità in corso di anno termico -, i dati ed i risultati in forma aggregata, solo qualora il numero di operatori risultati assegnatari per ciascun periodo rilevante sia almeno pari a 3;
 - c) pubblica sul proprio sito internet, per ciascun comparto della PAR - al termine di ciascuna sessione per l'assegnazione della capacità non più conferibile in asta - i dati e i risultati, in forma anonima, della sessione.
- 7.3 Il GME rende noto agli operatori, ove non diversamente indicato nel Regolamento, i dati e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle aste nell'ambito di ciascun comparto della PAR.

Articolo 8

Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 8.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 8.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;

- b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 8.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 9 **Sicurezza di accesso**

- 9.1 Gli operatori accedono alla PAR attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.
- 9.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico della PAR.

TITOLO II AMMISSIONE ALLA PAR

Articolo 10 Requisiti di ammissione alla PAR

- 10.1 Possono richiedere l'ammissione alla PAR i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

Articolo 11 Domanda di ammissione alla PAR e Contratto di adesione

- 11.1 Il soggetto che intende partecipare alla PAR presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
- a) una domanda di ammissione alla PAR, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 12;
 - b) copia sottoscritta del Contratto di adesione alla PAR, redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2).

Articolo 12 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla PAR

- 12.1 Nel caso in cui il soggetto che richiede l'ammissione alla PAR sia una persona giuridica, la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere corredata da una dichiarazione, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero da altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
- 12.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 12.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 13 Procedura di ammissione

- 13.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificata la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in

quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

- 13.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 10, comma 10.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 13.3 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 13.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
- 13.4 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 14

Ammissione al mercato delle imprese di rigassificazione

- 14.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 13, la qualifica di operatore è attribuita di diritto alle imprese di rigassificazione.
- 14.2 Con apposita convenzione tra il GME e ciascuna impresa di rigassificazione sono disciplinate le modalità di partecipazione alla PAR dell'impresa di rigassificazione, la copertura dei costi di funzionamento della PAR da parte della medesima impresa nonché le modalità di scambio dei flussi informativi funzionali alla gestione della PAR.

Articolo 15

Elenco degli operatori ammessi alla PAR

- 15.1 Gli operatori ammessi alla PAR secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 13 e Articolo 14 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi alla PAR", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

- 15.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi alla PAR contiene:
- a) codice di identificazione dell'operatore assegnato dal GME;
 - b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, numeri di telefacsimile, indirizzi e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;
 - c) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso.
- 15.3 Il GME pubblica, sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni:
- a) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale;
 - b) luogo di residenza ovvero sede legale.
- 15.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi alla PAR.

Articolo 16

Dati e informazioni per la partecipazione alla PAR

- 16.1 Il GME riceve, secondo quanto previsto al successivo Articolo 26, da ciascuna impresa di rigassificazione l'indicazione puntuale degli utenti abilitati PAR che possono presentare offerte di acquisto ovvero indicare il prezzo di riserva (R) per gli slot di capacità rilasciata nell'ambito del comparto di pertinenza dell'impresa di rigassificazione.

Articolo 17

Richiesta di informazioni

- 17.1 Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento della PAR secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sulla PAR, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

Articolo 18

Obblighi di comunicazione

- 18.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, lettera b) dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi alla PAR.

- 18.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 18.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi alla PAR.

Articolo 19
Esclusione su richiesta dalla PAR

- 19.1 Ai fini dell'esclusione dalla PAR, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 19.2 L'esclusione su richiesta dalla PAR decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 19.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 19.1.
- 19.3 L'esclusione dalla PAR su richiesta dell'operatore non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti tramite la PAR.
- 19.4 Durante il periodo di sospensione dalla PAR, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DELLA PAR

Articolo 20
Oggetto della PAR

- 20.1 La PAR è la piattaforma nell'ambito della quale hanno luogo le aste per il conferimento agli utenti abilitati PAR della capacità di rigassificazione disponibile presso ciascun terminale di rigassificazione.
- 20.2 La PAR è articolata nel comparto OLT e nel comparto Adriatic LNG.
- 20.3 Nell'ambito della PAR, il GME non assume il ruolo di controparte delle transazioni e pertanto gli obblighi conseguenti il conferimento della capacità, stabiliti nei rispettivi codici di rigassificazione di riferimento, intercorrono esclusivamente tra l'impresa di rigassificazione e l'operatore aggiudicatario della relativa capacità di rigassificazione.
- 20.4 Nell'ambito di ciascun comparto della PAR, è consentita esclusivamente l'accettazione di un numero di offerte di acquisto presentate dagli operatori compatibile con il numero di slot di capacità di rigassificazione disponibile presso ciascun terminale di rigassificazione.

Articolo 21
Articolazione dei comparti della PAR

- 21.1 In ciascun comparto della PAR, il GME attribuisce a ciascuna impresa di rigassificazione, un *book* di negoziazione per ogni prodotto oggetto di conferimento, relativo, rispettivamente, alla:
- a) capacità annuale e pluriennale (primaria e rilasciata);
 - b) capacità in corso di anno termico (primaria e rilasciata);
 - c) capacità di rigassificazione non più conferibile in asta.
- 21.2 I comparti della PAR ed i relativi *book* di negoziazione sono attivati dal GME su richiesta di ciascuna impresa di rigassificazione. Il GME rende noti i comparti attivi ed i relativi *book* sul sistema informatico della piattaforma.
- 21.3 A seguito dell'attivazione di cui al precedente comma 21.2, gli operatori possono accedere e visualizzare i *book* di negoziazione nell'ambito di ciascun comparto della PAR.

Articolo 22
Prodotti negoziabili sui comparti della PAR e quantità minima negoziabile

- 22.1 In ciascun comparto della PAR sono negoziabili, nei *book* relativi al conferimento della capacità di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, lettera a), prodotti aventi ad oggetto slot di capacità annuale e pluriennale senza indicazione della data di discarica.
- 22.2 Relativamente ai prodotti di cui al precedente comma 22.1, prima dell'inizio di ciascuna seduta, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del successivo Articolo 26, comma 26.1 e 26.4 il GME rende note agli operatori, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF, le specifiche tecniche del prodotto negoziabile, con l'indicazione almeno delle seguenti informazioni:
- a) numero di slot da allocare;
 - b) prezzo di riserva (P);
 - c) prezzo di riserva (R);
 - d) gradini di prezzo elevato e gradini di prezzo basso per ciascun prezzo di riserva;
 - e) periodo rilevante.
- 22.3 In ciascun comparto della PAR sono negoziabili, nei *book* relativi al conferimento della capacità di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, lettera b), prodotti aventi ad oggetto slot di capacità in corso di anno termico:
- a) senza indicazione della data di discarica;
 - b) con indicazione della data puntuale di discarica.
- 22.4 Relativamente ai prodotti di cui al precedente comma 22.3, sulla base di quanto comunicato da ciascuna impresa di rigassificazione ai sensi del successivo Articolo 26, comma 26.2, il GME rende note, secondo le modalità

ed i termini indicati nelle DTF, le specifiche tecniche del prodotto negoziabile, con l'indicazione almeno delle seguenti informazioni:

- a) numero di slot da allocare;
- b) periodo rilevante;
- c) l'eventuale indicazione della data di scarica;
- d) il calendario delle date di scarica presso il terminale, ove applicabile.

22.5 In ciascun comparto della PAR, nei book relativi al conferimento della capacità non più conferibile in asta di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, lettera c) sono negoziabili slot di capacità le cui specifiche tecniche ed il relativo periodo rilevante sono resi noti da ciascuna impresa di rigassificazione nell'ambito del relativo comparto, secondo quanto previsto ai successivi Articolo 35 e Articolo 47.

22.6 La quantità minima negoziabile per prodotto in ciascun book è pari a n.1 (uno) slot di capacità.

Articolo 23 **Modalità di negoziazione**

23.1 In ciascun comparto della PAR, le negoziazioni nell'ambito dei *book* relativi ai prodotti per il conferimento della capacità annuale e pluriennale di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, lettera a) avvengono secondo la modalità dell'asta aperta ascendente.

23.2 In ciascun comparto della PAR, le negoziazioni nell'ambito dei *book* relativi ai prodotti per il conferimento della capacità in corso di anno termico di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, lettera b), avvengono secondo la modalità dell'asta *pay as bid*.

23.3 In ciascun comparto della PAR, le negoziazioni nell'ambito dei *book* relativi ai prodotti per il conferimento della capacità di rigassificazione non più conferibile in asta avvengono in applicazione del principio *first come first served*, ovvero, al primo operatore che ne faccia richiesta secondo quanto previsto ai successivi Articolo 35 e Articolo 47.

Articolo 24 **Sessioni della PAR**

24.1 In ciascun comparto della PAR, le sessioni si svolgono su richiesta di ciascuna impresa di rigassificazione.

24.2 Per ciascun comparto della PAR, le sessioni si svolgono secondo il calendario e negli orari indicati da ciascuna impresa di rigassificazione e pubblicati dal GME secondo quanto previsto nelle DTF.

24.3 Gli orari di apertura e di chiusura delle sedute sono indicati dal GME sul sistema informatico della piattaforma, secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 25
Definitività delle contrattazioni

- 25.1 Le transazioni concluse sulla PAR sono considerate definitive e vincolanti, ai fini dei conseguenti obblighi stabiliti nei relativi codici di rigassificazione, a partire dal momento in cui le offerte di acquisto, verificate valide e congrue, risultino accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 32 e Articolo 39, tenuto conto, ove applicabile, degli esiti della programmazione delle date di scarica di cui ai successivi Articolo 33 e Articolo 44.

Articolo 26
Dati e informazioni per le sessioni della PAR

- 26.1 Prima dell'apertura della seduta, per i *book* relativi ai prodotti per il conferimento della capacità annuale e pluriennale di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, lettera a), il GME riceve da ciascuna impresa di rigassificazione, secondo le modalità ed entro i termini previsti nella convenzione di cui al precedente Articolo 14, comma 14.2 almeno i seguenti dati ed informazioni:
- a) l'elenco degli utenti abilitati PAR di cui al precedente Articolo 2, comma 2.2, lettera nn);
 - b) il prezzo di riserva (P) e i relativi gradini di prezzo basso e di prezzo elevato;
 - c) numero di slot di capacità primaria conferibili;
 - d) numero di slot di capacità rilasciata conferibili;
 - e) numero massimo di slot conferibili a ciascun utente abilitato PAR indicato nell'elenco di cui alla precedente lettera a), o, alternativamente, l'importo della garanzia presentata dall'utente abilitato PAR, indicato nell'elenco di cui alla precedente lettera a), all'impresa di rigassificazione;
 - f) l'ordine temporale di rilascio degli slot di capacità rilasciata da parte degli utenti abilitati PAR indicati nell'elenco di cui alla precedente lettera a);
 - g) oneri accessori, ove previsti.
- 26.2 Prima dell'apertura della seduta, per i *book* relativi ai prodotti per il conferimento di capacità in corso di anno termico di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, lettera b), il GME riceve da ciascuna impresa di rigassificazione, secondo le modalità ed entro i termini previsti in apposita convenzione, almeno i seguenti dati ed informazioni:
- a) l'elenco degli utenti abilitati PAR di cui al precedente Articolo 2, comma 2.2, lettera nn);
 - b) numero di slot di capacità primaria conferibili con indicazione della data di scarica ove applicabile;
 - c) numero di slot di capacità rilasciata conferibili con indicazione della data di scarica ove applicabile;
 - d) l'ordine temporale di rilascio degli slot di capacità rilasciata da parte degli utenti abilitati PAR indicati nell'elenco di cui alla precedente lettera a);
 - e) il prezzo di riserva (P);
 - f) il numero massimo di slot conferibili a ciascun utente abilitato PAR presente nell'elenco di cui alla precedente lettera a), o, alternativamente,

l'importo della garanzia presentata all'impresa di rigassificazione da ciascun utente abilitato PAR indicato nell'elenco di cui alla precedente lettera a);

- g) oneri accessori, ove previsti;
- h) calendario delle date di discarica presso il terminale, ove applicabile
- i) il corrispettivo di cui all'articolo 14, comma 14.4 del TIRG relativo a ciascun utente abilitato PAR, presente nell'elenco di cui alla precedente lettera a), che ha rilasciato slot di capacità ai fini del successivo conferimento.

- 26.3 In deroga a quanto previsto al precedente comma 26.2, il GME può ricevere da ciascuna impresa di rigassificazione il calendario delle date di discarica di cui al precedente comma 26.2 lettera h) dopo la chiusura della sessione relativa al prodotto per il conferimento di capacità in corso di anno termico.
- 26.4 Gli operatori inseriscono, ove applicabile, secondo le modalità ed entro i termini previsti nelle DTF, il prezzo di riserva (R) per gli slot di capacità rilasciata dagli stessi rilasciati, corredato, per i conferimenti di capacità rilasciata annuale e pluriennale, dei relativi gradini di prezzo basso e di prezzo elevato. Resta inteso che in caso di mancato o parziale inserimento di tali informazioni, i relativi slot di capacità rilasciata non saranno considerati ai fini dell'esecuzione della sessione della PAR.
- 26.5 Il GME, per i casi di mancata assegnazione della capacità rilasciata, verifica che il relativo prezzo di riserva (R), inserito dall'operatore ai sensi del precedente comma 26.4, sia inferiore o uguale al corrispettivo comunicato dall'impresa di rigassificazione di cui al precedente 26.2, lettera i) e, rende disponibile l'esito di tale verifica all'impresa di rigassificazione medesima.

Articolo 27 **Condizioni di emergenza**

- 27.1 Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le offerte di acquisto inviate dagli operatori, nonché di ricevere da ciascuna impresa di rigassificazione i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 26, commi 26.1 e 26.2;
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione della PAR;
 - c) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione della PAR, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso;
 - d) il caso in cui il GME riceva da ciascuna impresa di rigassificazione, relativamente al comparto di pertinenza, apposita richiesta di annullare, ovvero di sospendere ovvero di revocare la sessione svolta o in corso di svolgimento.
- 27.2 Qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 27.1, lettere a), il GME rende noto agli operatori ed a ciascuna impresa di rigassificazione, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere delle condizioni di emergenza, nonché il nuovo termine di apertura della seduta per la presentazione delle offerte su

ciascun comparto. Qualora entro il nuovo termine di apertura della seduta persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sulla PAR.

- 27.3 Qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 27.1, lettere b) e c), il GME comunica agli operatori ed alle imprese di rigassificazione, secondo le modalità definite nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.
- 27.4 Qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 27.1 lettera d), il GME comunica agli operatori, secondo le modalità definite nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza nonché ove possibile, la durata della condizione di emergenza.
- 27.5 Qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 27.1, lettera d), il GME non potrà essere considerato in alcun modo responsabile per i danni eventualmente subiti, anche indirettamente, dagli operatori e/o da ciascuna impresa di rigassificazione.

Articolo 28 **Funzionamento del sistema informatico**

- 28.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico del GME, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una sessione della PAR.
- 28.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, e in generale, il regolare funzionamento della PAR, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica delle offerte, nonché limitare il numero dei collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.

CAPO I **FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO ADRIATIC LNG**

Articolo 29 **Book di negoziazione del comparto Adriatic LNG**

- 29.1 Nel comparto Adriatic LNG sono organizzati *book* di negoziazione per ogni prodotto oggetto di conferimento relativo alla:
- a) capacità in corso di anno termico (primaria e rilasciata)
 - b) capacità di rigassificazione non più conferibile in asta.

SEZIONE I
CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ IN CORSO DI ANNO TERMICO

Articolo 30
Presentazione delle offerte

- 30.1 Le offerte di acquisto relative a ciascun prodotto devono essere presentate nel corso della seduta di negoziazione secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione almeno delle seguenti informazioni:
- a) codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta di acquisto;
 - b) codice di identificazione della sessione della PAR per la quale l'offerta di acquisto è presentata;
 - c) numero di slot;
 - d) prezzo unitario.
- 30.2 Gli operatori non possono presentare offerte di acquisto con prezzo unitario negativo.
- 30.3 Relativamente a ciascun prodotto, le offerte di acquisto verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 31 sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta di acquisto.
- 30.4 Fino al termine di chiusura della seduta, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte di acquisto inserite nei *book*. Le offerte di acquisto modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.

Articolo 31
Controlli di validità e congruità delle offerte

- 31.1 A seguito della presentazione delle offerte di acquisto su ciascun book, il GME effettua i controlli di validità e congruità secondo quanto indicato nelle DTF, verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore è presente nell'elenco utenti abilitati PAR di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, lettera a);
 - c) l'offerta di acquisto è stata presentata secondo quanto previsto al precedente Articolo 30;
 - d) l'offerta di acquisto riporta le indicazioni di cui al precedente Articolo 30;
 - e) l'offerta di acquisto è garantita rispetto alle informazioni trasmesse dall'impresa di rigassificazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, lettera e).
- 31.2 Qualora le verifiche di validità e congruità di cui al presente Articolo abbiano dato esito positivo, l'offerta di acquisto, per la quale l'operatore abbia effettuato, ove applicabile, la programmazione *infra* sessione di cui al

successivo Articolo 33 è considerata ai fini della determinazione dell'ordine di merito.

- 31.3 Qualora le verifiche di validità e di congruità cui al presente Articolo abbiano dato esito negativo, il sistema informatico del GME respinge l'offerta di acquisto, indicando all'operatore il motivo della mancata validità e congruità.

Articolo 32

Determinazione degli esiti della sessione per capacità in corso di anno termico

- 32.1 Nell'ambito di ciascuna sessione, gli slot di capacità primaria senza indicazione della data di scarica sono allocati prioritariamente rispetto agli slot relativi alla capacità rilasciata senza indicazione della data di scarica.
- 32.2 Ai fini della determinazione degli esiti della sessione per il conferimento di slot di capacità primaria senza indicazione della data di scarica, qualora l'impresa di rigassificazione abbia trasmesso il calendario delle date di scarica di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera h), il GME:
- a) seleziona dall'ordine di merito le sole offerte di acquisto, che presentino un prezzo di offerta maggiore o uguale al prezzo di riserva (P);
 - b) tra le offerte di cui alla precedente lettera a), procedendo secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 30, comma 30.3, accetta un numero di offerte di acquisto pari al numero di slot di capacità di rigassificazione allocabili, tenendo conto della programmazione *infra* sessione delle date di scarica di cui al successivo Articolo 33, comma 33.2, lettera b).
- 32.3 Una volta eseguita l'asta di cui al precedente comma 32.2, qualora siano disponibili per il conferimento, per il medesimo periodo rilevante, slot di capacità rilasciata senza indicazione della data di scarica, il GME, qualora l'impresa di rigassificazione abbia trasmesso il calendario delle date di scarica di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera h):
- a) sulla base dello stesso ordine di merito e con l'esclusione delle offerte accettate ai sensi del precedente comma 32.1, seleziona le sole offerte di acquisto che presentino un prezzo di offerta maggiore o uguale al prezzo di riserva (R);
 - b) tra le offerte di cui alla precedente lettera a), procedendo secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 30, comma 30.3, accetta un numero di offerte di acquisto pari al numero di slot di capacità di rigassificazione allocabili, tenendo conto della programmazione *infra* sessione delle date di scarica di cui al successivo Articolo 33 comma 33.2, lettera b).
- 32.4 Ai fini della determinazione degli esiti della sessione per il conferimento di slot di capacità primaria senza indicazione della data di scarica, qualora l'impresa di rigassificazione non abbia trasmesso il calendario delle date di scarica di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera h), il GME:
- a) seleziona dall'ordine di merito le sole offerte di acquisto che presentino un prezzo maggiore o uguale al prezzo di riserva (P);

- b) tra le offerte di cui alla precedente lettera a), procedendo secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 30, comma 30.3, accetta un numero di offerte di acquisto pari al numero di slot di capacità di rigassificazione allocabili.
- 32.5 Una volta eseguita l'asta di cui al precedente comma 32.4, qualora siano disponibili per il conferimento, per il medesimo periodo rilevante, slot di capacità rilasciata senza indicazione della data di scarica, il GME, qualora l'impresa di rigassificazione non abbia trasmesso il calendario delle date di scarica di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera h):
- a) sulla base dello stesso ordine di merito e con l'esclusione delle offerte accettate ai sensi del precedente comma 32.4, seleziona dall'ordine di merito le sole offerte di acquisto che presentino un prezzo di offerta maggiore o uguale al prezzo di riserva (R);
- b) tra le offerte di cui al precedente lettera a), procedendo secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 30, comma 30.3, accetta un numero di offerte di acquisto pari al numero di slot di capacità di rigassificazione allocabili.
- 32.6 Qualora il numero di slot di capacità rilasciata di cui ai precedenti commi 32.2 e 32.5 disponibili per il conferimento, sia superiore ad 1 (uno), il GME esegue un'asta per ciascuno slot di capacità rilasciata disponibile secondo i seguenti criteri:
- a) ordine di priorità del prezzo di riserva (R) crescente;
- b) a parità di prezzo di riserva (R), ordine di priorità temporale della data di rilascio dello slot di capacità da parte dell'utente abilitato PAR, sulla base di quanto comunicato dall'impresa di rigassificazione ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera d).
- 32.7 Ai fini della determinazione degli esiti della sessione per il conferimento di slot di capacità con indicazione puntuale della data di scarica, il GME:
- a) seleziona dall'ordine di merito, le sole offerte di acquisto che presentino un prezzo di offerta maggiore o uguale al prezzo di riserva (P), ovvero al prezzo di riserva (R);
- b) tra le offerte di cui alla precedente lettera a), accetta l'offerta di acquisto avente prezzo maggiore e, a parità di prezzo, l'offerta avente maggiore priorità temporale.
- 32.8 Ciascuna offerta accettata è valorizzata al prezzo unitario dell'offerta di acquisto.

Articolo 33 **Programmazione *infra* sessione della data di scarica**

- 33.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 32, commi 32.4, 32.5 e 32.7, qualora l'impresa di rigassificazione abbia trasmesso al GME il calendario delle date di scarica di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera h), gli operatori, nel rispetto di quanto disciplinato nel codice di rigassificazione, devono effettuare la programmazione *infra* sessione delle

date di scarica degli slot oggetto della proprie offerte di acquisto entro il termine della seduta, secondo quanto previsto nelle DTF.

- 33.2 Ai fini della determinazione degli esiti di cui al precedente Articolo 32, il GME:
- a) fermo restando quanto eventualmente previsto in merito dall'impresa di rigassificazione nel proprio codice di rigassificazione, non accetta le offerte di acquisto, verificate valide e congrue per le quali l'operatore non abbia effettuato la programmazione *infra* sessione delle date di scarica ai sensi del precedente comma 33.1;
 - b) qualora siano presenti nell'ordine di merito offerte per le quali sia stata indicata la medesima data di programmazione *infra* sessione delle date di scarica ai sensi del precedente comma 33.1, procede con l'accettazione delle offerte secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 30, comma 30.3.

Articolo 34 **Comunicazione degli esiti**

- 34.1 A seguito del processo di determinazione degli esiti di cui al precedente Articolo 32, il GME, secondo le modalità previste nelle DTF, comunica a ciascun operatore:
- a) le offerte di acquisto accettate e la relativa data di scarica ove prevista;
 - b) il prezzo di remunerazione di ciascuna offerta accettata;
 - c) le offerte di acquisto respinte, nonché la relativa motivazione.
- 34.2 Il GME, a seguito del processo di determinazione degli esiti, comunica all'impresa di rigassificazione:
- a) le offerte accettate per ciascun operatore risultato assegnatario;
 - b) il prezzo di remunerazione di ciascuna offerta accettata;
 - c) la data di scarica associata a ciascuna offerta accettata, laddove disponibile;
 - d) le offerte di acquisto respinte, nonché la relativa motivazione.
- 34.3 Qualora il GME e/o l'impresa di rigassificazione, prima della pubblicazione e comunicazione degli esiti riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione nelle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali all'esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con l'impresa di rigassificazione, individua eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti d'interesse, agli operatori.

SEZIONE II
CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE NON PIÙ
CONFERIBILE IN ASTA

Articolo 35
Richiesta di capacità di rigassificazione non più conferibile in asta

- 35.1 Nell'ambito dei book relativi ai prodotti per il conferimento di capacità non più conferibile in asta di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, lettera c), viene reso disponibile un messaggio di testo contenente le seguenti informazioni:
- a) il numero di slot di capacità di rigassificazione e le relative specifiche di prodotto;
 - b) il prezzo di vendita.
- 35.2 Il messaggio di cui al precedente comma 35.1 resta esposto nel book entro i termini indicati dall'impresa di rigassificazione.
- 35.3 Le richieste di assegnazione devono essere presentate dagli operatori secondo le modalità definite nelle DTF.
- 35.4 A seguito della presentazione della richiesta di assegnazione, il GME effettua i controlli di validità entro i termini indicati nelle DTF, verificando che l'operatore non sia sospeso.
- 35.5 Il GME comunica all'impresa di rigassificazione l'elenco degli operatori che hanno presentato richiesta di assegnazione ai sensi del precedente comma 35.3, indicando l'ordine temporale di ricezione delle medesime richieste.
- 35.6 In via ordinaria, l'assegnazione dell'intero slot di capacità di rigassificazione al prezzo di vendita di cui al precedente comma 35.1, lettera b), avviene per la richiesta di assegnazione, risultata valida ai sensi del precedente comma 35.4, che per prima sia stata registrata nel sistema informatico della piattaforma.
- 35.7 Qualora l'operatore che ha presentato la richiesta di assegnazione avente massima priorità temporale non perfezioni l'assegnazione dell'intero slot di capacità con l'impresa di rigassificazione, sulla base di quanto previsto nel codice di rigassificazione, l'impresa di rigassificazione medesima seleziona la richiesta di assegnazione immediatamente successiva nell'elenco di cui al precedente comma 35.5.
- 35.8 L'impresa di rigassificazione comunica al GME l'avvenuta assegnazione dello slot di capacità oggetto di conferimento, richiedendo la disattivazione della sessione.
- 35.9 A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 35.8, il GME effettua la disattivazione della sessione mediante la rimozione del messaggio di cui al precedente comma 35.1.
- 35.10 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 35.9, il GME effettua la disattivazione della sessione mediante la rimozione del messaggio di cui al

precedente comma 35.1, decorsi i termini di cui al precedente comma 35.2 ovvero qualora pervenga apposita richiesta da parte dell'impresa di rigassificazione.

- 35.11 Qualora il GME e/o l'impresa di rigassificazione, entro i termini di cui al precedente comma 35.2, riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione nelle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali all'esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con l'impresa di rigassificazione, individua eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti d'interesse, agli operatori.

CAPO II FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO OLT

Articolo 36 Book di negoziazione del comparto OLT

- 36.1 Nel comparto OLT sono organizzati *book* di negoziazione, per ogni prodotto oggetto di conferimento relativo alla:
- a) capacità annuale e pluriennale (primaria e rilasciata)
 - b) capacità in corso di anno termico (primaria e rilasciata)
 - c) capacità di rigassificazione non più conferibile in asta.

SEZIONE I CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ ANNUALE E PLURIENNALE

Articolo 37 Presentazione delle offerte

- 37.1 Le offerte di acquisto devono essere presentate nel corso della seduta di negoziazione secondo le modalità definite nelle DTF, con l'indicazione almeno delle seguenti informazioni:
- a) codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta di acquisto;
 - b) codice di identificazione della sessione della PAR per la quale l'offerta di acquisto è presentata;
 - c) numero di slot per il prezzo di riserva (P) e/o (R);
 - d) numero di slot per ciascun gradino di prezzo basso e per ciascun gradino di prezzo elevato.
- 37.2 Fino al termine di chiusura della seduta, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte di acquisto inserite nei book. Le offerte di acquisto modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.

Articolo 38
Controllo di validità e congruità delle offerte

- 38.1 A seguito della presentazione delle offerte di acquisto su ciascun book relativo alla capacità annuale e pluriennale, il GME effettua i controlli di validità e congruità secondo quanto indicato nelle DTF verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore è presente nell'elenco utenti abilitati PAR di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, lettera a);
 - c) l'offerta di acquisto è stata presentata secondo quanto previsto al precedente Articolo 37;
 - d) l'offerta di acquisto riporta le indicazioni di cui al precedente Articolo 37;
 - e) l'offerta di acquisto è garantita rispetto alle informazioni trasmesse dall'impresa di rigassificazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, lettera e).
- 38.2 Qualora le verifiche di validità e di congruità di cui al presente Articolo abbiano dato esito positivo, l'offerta di acquisto è considerata ai fini della determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 39.
- 38.3 Qualora le verifiche di validità e di congruità di cui al presente Articolo abbiano dato esito negativo, il sistema informatico del GME respinge l'offerta di acquisto, indicando all'operatore il motivo della mancata validità.

Articolo 39
Determinazione degli esiti della sessione d'asta aperta ascendente

- 39.1 Il GME esegue ciascuna sessione secondo quanto descritto nelle DTF ed in attuazione dei criteri disciplinati al presente Articolo.
- 39.2 Nell'ambito di ciascuna sessione, gli slot di capacità primaria sono allocati prioritariamente rispetto agli slot relativi alla capacità rilasciata.
- 39.3 Qualora il numero di slot di capacità rilasciata disponibili per il conferimento sia superiore ad 1 (uno), il GME esegue un'asta per ciascuno slot di capacità rilasciata disponibile, secondo i seguenti criteri:
- a) ordine di priorità del prezzo di riserva (R) crescente;
 - b) a parità di prezzo di riserva (R), ordine di priorità temporale della data di rilascio dello slot di capacità da parte dell'utente abilitato PAR, sulla base di quanto comunicato dall'impresa di rigassificazione ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1, lettera f).

- 39.4 Ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna sessione, il GME accetta le offerte, valide e congrue, secondo quanto specificato nelle DTF ed in modo tale che:
- a) il valore netto delle transazioni sia massimo, a condizione che il numero di slot di capacità oggetto delle offerte di acquisto accettate sia pari al numero di slot di capacità oggetto di allocazione;
 - b) il prezzo di remunerazione delle offerte accettate sia pari al prezzo determinato secondo quanto descritto nelle DTF.

Articolo 40 **Comunicazione degli esiti**

- 40.1 Al termine di ciascuna sessione, il GME, secondo quanto stabilito nelle DTF, comunica a ciascun operatore:
- a) le offerte di acquisto accettate;
 - b) il prezzo di remunerazione di ciascuna offerta accettata;
 - c) le offerte di acquisto respinte nonché la relativa motivazione.
- 40.2 Al termine di ciascuna sessione, il GME comunica all'impresa di rigassificazione secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF:
- a) le offerte accettate per ciascun utente abilitato PAR risultato assegnatario;
 - b) il prezzo di remunerazione di ciascuna offerta accettata.
- 40.3 Qualora il GME e/o l'impresa di rigassificazione, prima della pubblicazione e comunicazione degli esiti riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione nelle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali all'esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con l'impresa di rigassificazione, individua eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti d'interesse, agli operatori.

SEZIONE II **CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ IN CORSO DI ANNO TERMICO**

Articolo 41 **Presentazione delle offerte**

- 41.1 Le offerte di acquisto relative a ciascun prodotto devono essere presentate nel corso della seduta di negoziazione secondo le modalità definite nelle DTF, con l'indicazione almeno delle seguenti informazioni:
- a) codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta di acquisto;
 - b) codice di identificazione della sessione della PAR per la quale l'offerta di acquisto è presentata;
 - c) numero di slot;
 - d) prezzo unitario.

- 41.2 Gli operatori non possono presentare offerte con prezzo unitario negativo.
- 41.3 Relativamente a ciascun prodotto, le offerte di acquisto verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 42 sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta di acquisto.
- 41.4 Fino al termine di chiusura della seduta, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte di acquisto inserite nei book. Le offerte di acquisto modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.

Articolo 42 **Controllo di validità e congruità delle offerte**

- 42.1 A seguito della presentazione delle offerte di acquisto su ciascun book relativo alla capacità in corso di anno termico, il GME effettua i controlli di validità e congruità secondo quanto indicato nelle DTF verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore è presente nell'elenco utenti abilitati PAR di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera a);
 - c) l'offerta di acquisto è stata presentata secondo quanto previsto al precedente Articolo 41;
 - d) l'offerta di acquisto riporta le indicazioni di cui al precedente Articolo 41;
 - e) l'offerta di acquisto è garantita rispetto alle informazioni trasmesse dall'impresa di rigassificazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera f).
- 42.2 Qualora le verifiche di validità e di congruità di cui al presente Articolo abbiano dato esito positivo, l'offerta di acquisto per la quale l'operatore abbia effettuato, ove applicabile, la programmazione *infra* sessione di cui al successivo Articolo 44, è considerata ai fini della determinazione dell'ordine di merito.
- 42.3 Qualora le verifiche di validità e di congruità di cui al presente Articolo abbiano dato esito negativo, il sistema informatico del GME respinge l'offerta di acquisto, indicando all'operatore il motivo della mancata validità.

Articolo 43 **Determinazione degli esiti della sessione per la capacità in corso di anno termico**

- 43.1 Nell'ambito di ciascuna sessione, gli slot di capacità primaria senza indicazione della data di scarica sono allocati prioritariamente rispetto agli slot relativi alla capacità rilasciata senza indicazione della data di scarica.

- 43.2 Ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna sessione secondo quanto previsto ai successivi commi 43.3 e 43.4, il GME accetta le offerte, valide e congrue, secondo quanto specificato nelle DTF in modo che:
- a) il numero di slot oggetto di allocazione sia massimo, tenendo conto della programmazione *infra* sessione di cui al successivo Articolo 44;
 - b) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), il valore netto delle transazioni sia massimo, a condizione che il numero di slot di capacità oggetto delle offerte di acquisto accettate sia pari al numero di slot di capacità oggetto di allocazione.
- 43.3 Ai fini della determinazione degli esiti della sessione per il conferimento di slot di capacità primaria senza indicazione della data di scarica, qualora l'impresa di rigassificazione abbia trasmesso il calendario delle date di scarica di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera h), il GME:
- a) seleziona dall'ordine di merito le sole offerte di acquisto che presentino un prezzo di offerta maggiore o uguale al prezzo di riserva (P);
 - b) tra le offerte di cui alla precedente lettera a), accetta un numero di offerte di acquisto pari al numero di slot di capacità di rigassificazione allocabili, tenendo conto della programmazione *infra* sessione delle date di scarica di cui al successivo Articolo 44;
- 43.4 Una volta eseguita l'asta di cui al precedente comma 43.3, qualora siano disponibili per il conferimento, per il medesimo periodo rilevante, slot di capacità rilasciata senza indicazione della data di scarica, il GME, qualora l'impresa di rigassificazione abbia trasmesso il calendario delle date di scarica di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera h):
- a) sulla base dello stesso ordine di merito e con l'esclusione delle offerte accettate ai sensi del precedente comma 43.3, seleziona le sole offerte di acquisto che presentino un prezzo di offerta maggiore o uguale al prezzo di riserva (R);
 - b) tra le offerte di cui alla precedente lettera a), accetta un numero di offerte di acquisto pari al numero di slot di capacità di rigassificazione allocabili, tenendo conto della programmazione *infra* sessione delle date di scarica di cui al successivo Articolo 44.
- 43.5 Ai fini della determinazione degli esiti della sessione per il conferimento di slot di capacità primaria senza indicazione della data di scarica, qualora l'impresa di rigassificazione non abbia trasmesso il calendario delle date di scarica di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera h), ovvero lo trasmetta ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.3, il GME:
- a) seleziona dall'ordine di merito le sole offerte di acquisto che presentino un prezzo maggiore o uguale al prezzo di riserva (P);
 - b) tra le offerte di cui alla precedente lettera a), procedendo secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 41, comma 41.3, accetta un numero di offerte di acquisto pari al numero di slot di capacità di rigassificazione allocabili.
- 43.6 Una volta eseguita l'asta di cui al precedente comma 43.5, qualora siano disponibili per il conferimento, per il medesimo periodo rilevante, slot di capacità rilasciata senza indicazione della data di scarica, il GME, qualora

l'impresa di rigassificazione non abbia trasmesso il calendario delle date di scarica di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera h), ovvero lo trasmetta ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.3:

- a) sulla base dello stesso ordine di merito e con l'esclusione delle offerte accettate ai sensi del precedente comma 43.5, seleziona le sole offerte di acquisto che presentino un prezzo di offerta maggiore o uguale al prezzo di riserva (R);
- b) tra le offerte di cui alla precedente lettera a), procedendo secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 41, comma 41.3, accetta un numero di offerte di acquisto pari al numero di slot di capacità di rigassificazione allocabili.

43.7 Qualora il numero di slot di capacità rilasciata di cui ai precedenti commi 43.4 e 43.6, disponibili per il conferimento, sia superiore ad 1 (uno), il GME esegue un'asta per ciascuno slot di capacità rilasciata disponibili secondo i seguenti criteri:

- a) ordine di priorità del prezzo di riserva (R) crescente;
- b) a parità di prezzo di riserva (R), ordine di priorità temporale della data di rilascio dello slot di capacità da parte dell'utente abilitato PAR, sulla base di quanto comunicato dall'impresa di rigassificazione ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera d).

43.8 Ai fini della determinazione degli esiti della sessione per il conferimento di slot di capacità con indicazione puntuale della data di scarica, il GME:

- a) seleziona dall'ordine di merito di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2 le sole offerte di acquisto che presentino un prezzo di offerta maggiore o uguale al prezzo di riserva (P), ovvero al prezzo di riserva (R);
- b) tra le offerte di cui alla precedente lettera a), accetta l'offerta di acquisto avente prezzo maggiore e, a parità di prezzo, l'offerta avente maggiore priorità temporale.

43.9 Ciascuna offerta accettata è valorizzata al prezzo unitario dell'offerta di acquisto.

Articolo 44

Programmazione infra sessione della data di scarica

44.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 43, comma 43.8, qualora l'impresa di rigassificazione abbia trasmesso al GME il calendario delle date di scarica di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera h), gli operatori, nel rispetto di quanto disciplinato nel codice di rigassificazione, devono effettuare la programmazione *infra* sessione delle date di scarica degli slot oggetto delle proprie offerte di acquisto entro il termine della seduta, secondo quanto previsto nelle DTF.

44.2 Ai fini della determinazione degli esiti di cui al precedente Articolo 43, il GME:

- a) fermo restando quanto eventualmente previsto in merito dall'impresa di rigassificazione nel proprio codice di rigassificazione, non accetta le offerte di acquisto, verificate valide e congrue per le quali l'operatore

non abbia effettuato la programmazione *infra* sessione delle date di scarica, ai sensi del precedente comma 44.1;

- b) qualora siano presenti nell'ordine di merito offerte per le quali sia stata indicata la medesima data di programmazione, procede con l'accettazione delle offerte nel rispetto dei criteri previsti al precedente Articolo 43, comma 43.2.

Articolo 45 **Comunicazione degli esiti**

- 45.1 A seguito del processo di determinazione degli esiti di cui al precedente Articolo 43, il GME, secondo le modalità previste nelle DTF, comunica a ciascun operatore:
- a) le offerte di acquisto accettate e la relativa data di scarica ove prevista;
 - b) il prezzo di remunerazione di ciascuna offerta accettata;
 - c) le offerte di acquisto respinte nonché la relativa motivazione.
- 45.2 Il GME, a seguito del processo di determinazione degli esiti, comunica all'impresa di rigassificazione:
- a) le offerte accettate per ciascun operatore risultato assegnatario;
 - b) il prezzo di remunerazione di ciascuna offerta accettata;
 - c) la data di scarica associata a ciascuna offerta accettata, laddove disponibile;
 - d) le offerte di acquisto respinte nonché la relativa motivazione.
- 45.3 Qualora il GME e/o l'impresa di rigassificazione, prima della pubblicazione e comunicazione degli esiti riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione nelle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali all'esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con l'impresa di rigassificazione, individua eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti d'interesse, agli operatori.

Articolo 46 **Programmazione post sessione della data di scarica**

- 46.1 A seguito della chiusura della sessione di cui al precedente Articolo 43, commi 43.5 e 43.6, qualora l'impresa di rigassificazione abbia trasmesso al GME il calendario delle date di scarica ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.3, il GME comunica, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF, agli operatori risultati assegnatari di uno o più slot di capacità di rigassificazione il ricorrere di tale circostanza e la conseguente attività di programmazione *post* sessione di cui al presente articolo.
- 46.2 A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 46.1, gli operatori, nel rispetto di quanto disciplinato nel codice di rigassificazione, devono effettuare la programmazione *post* sessione delle date di scarica degli slot di

cui sono risultati assegnatari, secondo le modalità ed entro i termini previsti nelle DTF.

- 46.3 Nel caso in cui l'operatore non effettui la programmazione delle date di scarica di cui al presente Articolo, si applica quanto previsto in merito dall'impresa di rigassificazione nel proprio codice di rigassificazione.
- 46.4 Il GME comunica agli operatori ed all'impresa di rigassificazione gli esiti della programmazione *post* sessione delle date di scarica di cui al precedente comma 46.2, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF.

SEZIONE III CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE NON PIÙ CONFERIBILE IN ASTA

Articolo 47

Richiesta di capacità di rigassificazione non più conferibile in asta

- 47.1 Nell'ambito dei book relativi ai prodotti per il conferimento di capacità non più conferibile in asta di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, lettera c), viene reso disponibile un messaggio di testo contenente le seguenti informazioni:
- a) il numero di slot di capacità di rigassificazione e le relative specifiche di prodotto;
 - b) il prezzo di vendita.
- 47.2 Il messaggio di cui al precedente comma 47.1 resta esposto nel book entro i termini indicati dall'impresa di rigassificazione.
- 47.3 Ai fini dell'inserimento del messaggio di cui al precedente comma 47.1, l'impresa di rigassificazione trasmette al GME le seguenti informazioni:
- a) l'elenco degli utenti abilitati PAR;
 - b) l'importo della garanzia, per ciascun utente abilitato PAR;
 - c) oneri accessori.
- 47.4 Le richieste di assegnazione devono essere presentate dagli operatori secondo le modalità definite nelle DTF.
- 47.5 A seguito della presentazione della richiesta di assegnazione, il GME effettua i controlli di validità e congruità della richiesta di assegnazione entro i termini indicati nelle DTF, verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore è presente nell'elenco utenti abilitati PAR di cui al precedente comma 47.3, lettera a);
 - c) la richiesta di assegnazione è garantita rispetto alle informazioni trasmesse dall'impresa di rigassificazione di cui al precedente comma 47.3, lettera b).

- 47.6 L'assegnazione dell'intero slot di capacità di rigassificazione avviene al prezzo di vendita di cui al precedente comma 47.1, lettera b) alla richiesta di assegnazione, risultata valida e congrua ai sensi del precedente comma 47.5, che per prima sia stata registrata nel sistema informatico della piattaforma.
- 47.7 Il GME comunica agli operatori ed all'impresa di rigassificazione l'avvenuta assegnazione dello slot di capacità di cui al precedente comma 47.6, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF ed effettua la disattivazione della sessione mediante la rimozione del messaggio di cui al precedente comma 47.1
- 47.8 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 47.7, il GME effettua la disattivazione della sessione, mediante la rimozione del messaggio di cui al precedente comma 47.1, decorsi i termini di cui al precedente comma 47.2 ovvero qualora pervenga apposita richiesta da parte dell'impresa di rigassificazione
- 47.9 Qualora il GME e/o l'impresa di rigassificazione, entro i termini di cui al precedente comma 47.2, riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione nelle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali all'esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con l'impresa di rigassificazione, individua eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti d'interesse, agli operatori.

TITOLO IV GARANZIE, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 48 Garanzie

- 48.1 Ai fini della partecipazione alla PAR, gli operatori presentano all'impresa di rigassificazione del comparto della PAR nell'ambito del quale l'operatore medesimo intende presentare offerte e/o richieste di assegnazione, le garanzie dalla stessa indicate nel proprio codice di rigassificazione secondo le modalità ed i termini ivi previsti.

Articolo 49 Fatturazione e regolazione dei pagamenti

- 49.1 La fatturazione e la regolazione dei pagamenti relativi alla partite economiche che insorgono sulla PAR sono gestite direttamente da ciascuna impresa di rigassificazione in applicazione alle disposizioni contenute nel relativo codice di rigassificazione.

TITOLO V
MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SULLA PAR

CAPO I
VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 50
Violazioni del Regolamento e delle DTF

- 50.1 Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.4.

Articolo 51
Misure disciplinari

- 51.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 50, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 52, le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dell'operatore dalla PAR.
- 51.2 Nel caso in cui sia adottata la misura disciplinare della sospensione dalla PAR, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché le eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.

- 51.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione della presunta ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 51.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.
- 51.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 51.3.
- 51.6 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento della PAR, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dalla PAR durante l'espletamento del procedimento disciplinare.
- 51.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, all'Autorità ed alle imprese di rigassificazione.

Articolo 52

Gradualità delle misure disciplinari

- 52.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dalla PAR, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dalla PAR è disposta per un periodo di un mese.

- 52.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 52.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della PAR, il GME può sospendere l'operatore dalla PAR, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla PAR è disposta per un periodo di tre mesi.
- 52.3 Nel caso in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può sospendere l'operatore dalla PAR per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla PAR è disposta per un periodo di sei mesi
- 52.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 52.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della PAR, il GME può sospendere l'operatore dalla PAR per un periodo non inferiore ai sei mesi e non superiore a dodici mesi.

Articolo 53

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione

- 53.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 52, il GME sospende l'operatore dalla PAR nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 18, comma 18.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 18, comma 18.1 non consentano al GME di reperire l'operatore. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 18, comma 18.1.

Articolo 54

Pubblicità delle misure disciplinari

- 54.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione della misura disciplinare di cui al precedente Articolo 51, comma 51.1, lettera b), pubblicando la stessa, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito internet, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.

Articolo 55

Impugnazione del diniego di ammissione alla PAR e delle misure disciplinari

- 55.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 60, avverso il diniego di ammissione alla PAR e avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 51, comma 51.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 60, a pena di decadenza, entro trenta

giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA PAR

Articolo 56 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

- 56.1 Le contestazioni relative alla PAR sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica e/o telefacsimile, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
- 56.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME, ovvero di altro riferimento che ne consenta l'univoca identificazione;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 57 Contestazione dell'esito dei controlli di validità delle offerte di acquisto

- 57.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli di cui ai precedenti Articolo 31 e Articolo 42 inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 58 Contestazione dell'esito della PAR

- 58.1 L'operatore può contestare gli esiti di ciascuno dei comparti di cui si compone la PAR, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte di acquisto nonché delle richieste di assegnazione, anche a valle dell'eventuale programmazione delle date di scarica, e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 59
Verifica delle contestazioni

- 59.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui al presente Capo entro le ore 16,00 del giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.
- 59.2 Qualora una contestazione di cui al presente Capo sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.
- 59.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 59.2 comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.
- 59.4 Il limite previsto al precedente comma 59.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio arbitrale in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III.
- 59.5 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione della PAR a cui essa si riferisce.

CAPO III
CONTROVERSIE SULLA PAR

Articolo 60
Risoluzione delle controversie

- 60.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 60.6, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione del Regolamento e delle DTF è risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale.
- 60.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
- 60.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 60.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

- 60.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 59, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della verifica della relativa contestazione.
- 60.6 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi del presente Articolo 60, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 61 Disposizioni transitorie Comparto OLT

- 61.1 Fino a diversa comunicazione in merito da parte del GME d'intesa con OLT, in deroga alle disposizioni di cui agli Articolo 43, Articolo 44 e Articolo 46 del Regolamento, si applicano le previsioni di cui alle DTF con riferimento alla determinazione degli esiti ed all'attività di programmazione nell'ambito del comparto OLT.



Allegato 1

Modello di domanda di ammissione alla PAR

**Domanda di ammissione alla PAR, di cui all'articolo 11, comma 11.1, lettera a), del
Regolamento della Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione**

Il/la sottoscritto/a

.....
(nome e cognome)

nato/a a, il
.....

residente in(prov.)
.....;

C.F./Nr. di passaporto(*)....., P.I. (indirizzo)

....., numero telefonico, numero di
telefacsimile....., indirizzo e-mail

.....
ovvero

La società /altro
(denominazione o ragione sociale)

con sede legale in....., (prov.),.....
(indirizzo)

C.F., P.I.

numero telefonico, numero di telefacsimile

indirizzo e-mail

in persona di....., in qualità

di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari
poteri)

CONSIDERATO CHE

- l'organizzazione e le modalità di gestione della PAR sono definite nel Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (nel seguito: Regolamento) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con deliberazione 111/2018/R/gas;
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a
ovvero

la società/altro

in persona di in qualità di
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, l'ammissione alla PAR, mediante la procedura di cui all'articolo 13 del Regolamento.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 12 del Regolamento, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione alla PAR di cui all'articolo 11, comma 11.1, lettera b), del Regolamento, secondo il modello allegato al medesimo.

Il/la sottoscritto/a
ovvero

La società/altro
in persona di in qualità di
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

DICHIARA

- 1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
- 2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;
- 3) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è:

il/la signor/signora
(Nome e Cognome)

- C.F./Nr di passaporto(*)
- data di nascita
- nazionalità (**).....
- numero telefonico.....
- numero telefacsimile (eventuale).....
- indirizzo e-mail.....

- 4) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico del GME per conto del Richiedente è/sono:

il/la signor/a

(Nome e Cognome)

- C.F/Nr di passaporto(*)
- data di nascita
- nazionalità (**).....
- numero telefonico
- numero di cellulare.....
- indirizzo e-mail
- ruolo: user viewer

[da ripetere per ciascun soggetto di cui al presente punto 4]

- (***) ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali indicati nella presente domanda di ammissione saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla stessa e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto e pubblicata sul sito internet del GME. Il richiedente prende atto della predetta informativa e presta il proprio consenso al trattamento e comunicazione a terzi dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa nel rispetto della normativa vigente.

(*) Il numero di passaporto può essere indicato in alternativa al codice fiscale solo per i cittadini stranieri non residenti in Italia che non dispongono del codice fiscale.

(**) Campo obbligatorio per i soli soggetti per i quali è stato indicato il numero di passaporto.

(***) L'apposizione del flag sulla casella corrispondente è obbligatorio in quanto il conferimento dei dati personali è necessario per l'ammissione alla PAR.

Luogo, data

.....

Firma

.....



Allegato 2

Contratto di adesione alla PAR

Contratto di adesione alla PAR di cui all'articolo 11, comma 11.1, lettera b), del Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione

TRA

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, C.F. e P.I. 06208031002 (nel seguito: il GME),

E

.....la società/*altro*
.....
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)

residente/con sede legale in, Prov.,
....., (indirizzo)

C.F....., P.I....., in persona di
....., in qualità di(nel seguito: il Contraente);

il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE

A. il GME è la società per azioni – costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 – che organizza e gestisce, tra l'altro, la Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (nel seguito: PAR), in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 5.11 dell'Allegato A della deliberazione 660/2017/R/GAS dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente recante "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG)";

B. il GME ha predisposto il Regolamento della Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (nel seguito: Regolamento), approvato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.11, del TIRG, dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con deliberazione 111/2018/R/gas;

C. le imprese di rigassificazione sono indicate nel Regolamento;

D. ai sensi dell'articolo 11, comma 11.1, lettera b), del Regolamento, il soggetto che intenda partecipare alla PAR presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione alla PAR" (nel seguito: il Contratto);

E. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convergono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto del Contratto e valore delle premesse

- 1.1 Con il presente Contratto sono definiti:
- a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
 - b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi alle negoziazioni sulla PAR (nel seguito: i Servizi);
- 1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2

Obblighi del Contraente

- 2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, il Regolamento, quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.
- 2.2 Il Contraente si impegna a:
- a) rispettare il Regolamento e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 8, comma 8.6. In ogni caso, il recesso avrà efficacia solo dopo la chiusura delle sessioni della PAR in corso di svolgimento per le quali il Contraente abbia presentato e non revocato, entro il termine di chiusura della seduta, offerte di acquisto risultate valide e congrue in esito ai controlli effettuati dal GME ai sensi del Regolamento ed in ogni caso solo dopo che il contraente avrà effettuato l'eventuale attività di programmazione post sessione per gli slot di capacità di cui lo stesso sarà risultato assegnatario in esito al processo di determinazione degli esiti. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. Fatto salvo tutto quanto effettuato ai fini dell'efficacia del recesso, l'effettuazione di negoziazioni sulla PAR in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sulla PAR;
 - b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;
 - c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alle precedenti lettere b);
 - d) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento della PAR, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 8, comma 8.6, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);

- e) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento della PAR. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;
- f) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per la prestazione dei Servizi;
- g) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sulla PAR. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo alla PAR da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;
- h) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera g) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
- i) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

2.3 Il Contraente autorizza il GME a rendere disponibile congiuntamente o alternativamente alle imprese di rigassificazione tutte quante le informazioni previste dal Regolamento.

Articolo 3 Prestazioni del GME

3.1 I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.

3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.

3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni del Regolamento o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni

(hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.

3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formati sulla PAR. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi.

3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet.

3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.

3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.

3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

Articolo 4

Modalità di accesso al Sistema

4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una password, smart card o altri strumenti di strong authentication.

4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

Articolo 5

Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

5.1 Salvo quanto previsto nel Regolamento, il GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

5.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti.

La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.

5.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

5.4 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME per gli eventuali danni subiti dal Contraente e/o da terzi derivanti da eventuali richieste effettuate dalle imprese di rigassificazione di annullare, ovvero di sospendere, ovvero di revocare la sessione svolta o in corso di svolgimento.

5.5 E' facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 6

Durata

6.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente e con la relativa ricezione, in originale, da parte del GME ed ha durata indeterminata. L'efficacia del Contratto è subordinata alla verifica positiva da parte del GME della completezza e correttezza della documentazione inviata dal Contraente e della sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione del Contraente alla PAR. Il GME provvederà a comunicare al Contraente l'esito di tali verifiche ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento.

6.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) esclusione del Contraente dalla PAR;
- b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
- c) recesso del Contraente dal presente Contratto.

6.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 7

Risoluzione

7.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 8

Clausole generali

8.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

8.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

8.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5, comma 5.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

8.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2.2, lett. a), qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scritta.

8.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 – 00197 Roma;

--
(indirizzo)

8.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento tramite posta certificata, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 – 00197 Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012 4524; indirizzo pec: gme@pec.mercatoelettrico.org;

-- ;
(indirizzo)
numero di telefacsimile....., indirizzo pec

8.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuta consegna, se effettuate mediante posta elettronica certificata.

Articolo 9

Legge applicabile

9.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 10

Controversie

10.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo V del Regolamento, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

Il Contraente

.....

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.2(a) (Regolamento e disposizioni tecniche di funzionamento e loro modifiche); Articolo 2.2(i) (Manleva); Articoli 3.5 e 3.6 (Limitazioni di responsabilità); Articolo 5 (Limitazione delle responsabilità, decadenza, sospensione del servizio); Articolo 6 (Cessazione degli effetti del Contratto); Articolo 7 (Risoluzione); Articolo 8.2 (Divieto di cessione); Articolo 9 (Legge applicabile); Articolo 10 (Controversie).

il Contraente

.....

Roma, (data)